

- Capitolo II CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI: l'art 7
- Capitolo III CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI: l'art 2

sono da intendere tutti sostituiti con la seguente statuizione:

"Nel caso di locazione di porzione di immobile, il canone base sarà calcolato secondo i normali parametri dell'accordo territoriale ed esso sarà diviso per la somma delle superfici di utilizzo esclusivo ottenendo così un valore mq/mese. Tale valore, moltiplicato per le singole superfici di utilizzo esclusivo, darà il canone massimo per ciascuna di esse comprendendo altresì, in misura proporzionale, le superfici degli spazi comuni.

Esempio di calcolo parziale:

Canone mensile euro 650,00; Superficie convenzionale mq. 75.

Si sommano le superfici delle camere : (ad es. 12 + 13,50 + 15 = totale 40,50)

Si divide il canone di euro 650,00 per la superficie di mq. 40,50. Avremo un valore mq./mese pari ad euro 16,04 che, moltiplicato per la superficie delle singole camere, ci darà il canone massimo per camera:

euro 16,04 x 12,00 mq. = euro 192,00

euro 16,04 x 13,50 mq. = euro 217,00

euro 16,04 x 15,00 mq. = euro 241,00

TOTALE euro 650,00

Nel caso in cui una camera sia dotata di una pertinenza esclusiva (bagno privato o balcone) la corrispondente superficie (per intero il bagno privato; in percentuale per il balcone) sarà sommata come superficie di godimento esclusivo a quella della camera e la superficie comune, da ripartire in parti uguali, risulterà inferiore. Si dovranno considerare, ai fini del conteggio, anche la camera o le camere che il locatore riserva per sé o che non vengono locate nel caso in cui il locatore abiti egli stesso l'immobile, che verranno logicamente scorporate. Non verranno applicate ulteriori maggiorazioni.

- 7) Capitolo III: CONTRATTO TRANSITORIO PER STUDENTI UNIVERSITARI. L'art. 5 è sostituito col seguente:

"La zonizzazione come definita nell'Accordo per Pisa tra le Organizzazioni della Proprietà e degli Inquilini depositato presso il Comune di Pisa in data 13.03.18., avrà un coefficiente correttivo di 0,9 per le zone sotto elencate in quanto eccessivamente distanti dalle Sedi universitarie:

Putignano, Riglione, Oratoio, San Piero, Marina, Tirrenia, Calambrone;

La Vettola fino alla S.G.C. FI-PI-LI"

- 8) Capitolo III: CONTRATTO TRANSITORIO PER STUDENTI UNIVERSITARI. L'art.7 comma 2 è sostituito dal seguente testo:

"indipendentemente dai gravi motivi è concesso ad ogni studente firmatario di recedere dal contratto dandone preavviso scritto almeno un mese e non oltre tre mesi prima"




